

Risposte quesiti parte prima

Con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai quesiti formulati:

- 1) E' possibile ridurre l'importo da garantire del 50% in accordo al D. Lgs. 50/2016?

Risposta: Si conferma tale possibilità, così come stabilito all'art. 10 del disciplinare di gara.

- 2) Con riferimento all'art. 7.3 del Disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" ed in particolare in ordine al punto d) "Servizi di punta", si chiede di confermare che trattasi di refuso la previsione secondo la quale quest'ultimo debba intendersi riferito "ai servizi di ingegneria e architettura" generalmente intesi. Ed invero, se ancora si possa ritenere astrattamente comprensibile (sebbene non condivisibile) la dimostrazione di stabilità finanziaria attraverso la presentazione del fatturato globale della società, senz'altro non appare condivisibile che si possa dimostrare la capacità di svolgere un'attività tecnica e che richiede competenze specifiche e altamente specializzate come la verifica di progetto presentando servizi che nulla hanno a che fare con quest'ultima.

In questo spirito, si chiede dunque la modifica del paragrafo rivedendo la richiesta in favore dei soli servizi di punta attinenti lo specifico oggetto del servizio, ossia la verifica di progetto.

Risposta: Si conferma quanto previsto sul punto nel disciplinare di gara ovvero che il requisito di partecipazione di cui all'art. 7.3 lettera d) "Servizi di punta" deve intendersi riferito ai servizi di ingegneria e architettura così come definiti all'art. 3, comma vvvv), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- 3) Con riferimento all'art. 10 del Disciplinare di gara "GARANZIA PROVVISORIA", essendo la verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione un'attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), si chiede se di confermare che detta previsione costituisca refuso, atteso che l'art. 93 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 prevede che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento". Peraltro, tale principio risulta altresì ribadito al cap. 4.1 delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", secondo cui "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10, codice)".

Risposta: Si conferma quanto previsto sul punto nel disciplinare di gara all'art. 10, circa la necessità di produrre, ai fini della partecipazione alla gara, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., non essendo la verifica della progettazione un'attività ricompresa tra quelle di cui all'art. 93, comma 10, del D.Lgs citato.

- 4) Con riferimento ai servizi di punta richiesti all'articolo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara si chiede conferma che il requisito per la categoria P.01 può esser assolto da servizi in V.03, S.03, S.04 o con grado di complessità maggiore che abbiano un importo lavori che tenga conto anche degli importi in P.01. Ciò in quanto per i servizi classificati secondo la l. 143/49 la P.01 non ha corrispondenza con categorie previste, inoltre anche alcuni servizi classificati già con le nuove categorie ed ID opere sono stati assorbiti dalle stazioni appaltanti, seppur riconducibili in P.01, da altre categorie.

Risposta: Si conferma quanto richiesto.

- 5) Con riferimento ai servizi di punta richiesti all'articolo 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare di gara si chiede conferma che si possa utilizzare un servizio classificato erroneamente in VI/a "Viabilità ordinaria" che però è riconducibile alla VI/b - V.03 in quanto trattasi di "Viabilità speciale" relativa ad un tratto autostradale con importo lavori rilevante e superiore a quello richiesto dalla presente procedura.

Risposta: Si conferma quanto richiesto.

- 6) Con riferimento alla comprova del requisito richiesta per il gruppo di lavoro si chiede conferma che tale comprova bisognerà fornirla in sede di aggiudicazione della gara e che per i titoli abilitativi nonché le esperienze lavorative le stesse possono esser dichiarate sotto forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.

Risposta: Si conferma che la comprova dei requisiti avverrà sull'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'Allegato XVII, parte II, del D.Lgs citato. In fase di partecipazione alla gara, pertanto, i concorrenti potranno presentare un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riferimento ai titoli di studio e/o professionali dei componenti del gruppo minimo di lavoro. In caso di aggiudicazione la comprova del requisito potrà essere fornita, in aderenza alle indicazioni del disciplinare di gara, con qualunque mezzo documentale idoneo. Nel caso delle esperienze lavorative dei professionisti, ad esempio, mediante produzione, a titolo indicativo e non esaustivo, di fatture con quietanza di pagamento, copia dei contratti di lavoro o incarichi professionali o progetti, estratto posizioni contributive, dichiarazioni da parte dei datori di lavoro committenti privati, etc...

- 7) Con riferimento ai componenti del gruppo di lavoro, si chiede conferma che la figura - Esperto Impianti meccanici idrotermosanitari ed antincendio - N. 1 soggetto possa essere ricoperta da due soggetti distinti, n. 1 Esperto impianti meccanici idrotermosanitari e n. 1 Esperto antincendio (iscritto all'Albo Ministro Interno esperti antincendio D.M. 05/08/2011). Con riferimento ai componenti del gruppo di lavoro, si chiede conferma, infine, della possibilità che l'Esperto antincendio possa coincidere con la figura "Esperto Piani di Sicurezza e coordinamento" o con la figura "Esperto Cantierizzazione"

Risposta: Si conferma quanto richiesto con riferimento ad entrambi i quesiti.

- 8) In merito al paragrafo OT - A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA dell'All.3_Criteri OEPV, si chiede conferma che si possano indicare anche servizi di verifica di progetti definitivi.
- 9) In merito ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica, nell'All. 3 OEPV viene indicato che "...la professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta da un massimo di 3 servizi di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 ..." (paragrafo OT – A Professionalità e adeguatezza dell'offerta, pag. 4). Al capoverso successivo viene precisato che il Concorrente indicherà "i progetti esecutivi di lavori per cui lo stesso ha prestato il medesimo servizio".

Si chiede di specificare che i servizi presentati dal concorrente possano riguardare servizi di verifica della progettazione sia a livello definitivo che a livello esecutivo (come si desume dal capoverso precedente) posto che per tali servizi è stato riconosciuto lo stesso grado di complessità.

Risposta 8 e 9: Si conferma quanto richiesto.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Visintin

